SALT | DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT.SSA PAOLA DI GENNARO | DOTT. AGOSTINO FERRO | DOTT. ALBERTO GALLO | DOTT. PAOLO MACCHI | DOTT. PAOLO SCIABÀ

DOTT.SSA CAMILLA LONOCE | DOTT. NICOLA PRIORESCHI | DOTT.SSA HANNA SHUKAYEVA

Ai Soci della
Anemos S.s.d.r.l.
Corso Italia 49
15097 Novi Ligure (AL)

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio 2020

Giudizio Positivo

Il sottoscritto ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Anemos S.s.d.r.l., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa per l'esercizio chiuso al 31.12.2020.

A giudizio del sottoscritto, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il sottoscritto ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità di chi scrive ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Chi scrive è indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il presente giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del revisore per il bilancio d'esercizio

L'Organo Amministrativo è responsabile della redazione di un bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria a consentire la redazione di un bilancio privo di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Organo Amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'Organo Amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio

d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il revisore ha responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Obiettivo del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio di chi la redige. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, è stato esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; sono state definite e svolte procedure di revisione in risposta a tali rischi; sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- è stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- è stata valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Organo Amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- si è giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Organo Amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, il revisore è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- sono state valutate la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- si è comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L'Organo Amministrativo della Anemos S.s.d.r.l. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della Anemos S.s.d.r.l. al 31.12.2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge. In relazione all'esercizio 2020, l'Organo Amministrativo si è avvalso della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, inserendo le informazioni minime richieste dalla legge nella nota integrativa.

Richiamo d'informativa

La nota integrativa, in relazione all'emergenza COVID evidenzia quanto segue.

L'art. 7, D.L. 23/2020 ha introdotto norme speciali di neutralizzazione per i bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020 degli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal COVID-19: per quanto riguarda questa società, si ritiene che possano esservi effetti limitati al rallentamento dei processi di incasso, di riflesso con la verosimile minore affluenza nella stagione estiva rispetto al passato, che potrebbe generare tensioni finanziarie in capo ai conduttori. Questo tema non riguarda le attività di riscossione -accompagnate da azioni legali e alla risoluzione per inadempimento- avviate nel corso dell'anno precedente e che sono già state oggetto di specifico trattamento contabile (svalutazione prudenziale dei crediti). Essendo limitati gli effetti della crisi pandemica ai tempi di riscossione dei crediti, le misure che la società intende adottare riguarderanno il versante degli incassi, la gestione della tesoreria e, come ultima risorsa, l'acquisizione di ulteriori risorse finanziarie per "traghettare" la gestione a periodi di maggiore equilibrio finanziario. Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, in conclusione, non sono emerse significative incertezze, considerato il tipo di attività svolta -consistente nella gestione della piscina comunale di Novi Ligure in regime concessorio- fortemente soggetta a condizionamenti giuridici e di esercizio, in particolare in termini di obblighi di continuità del servizio, di sicurezza, di igiene.

La nota integrativa, inoltre, richiama significativi vincoli alla gestione, in larga parte ascrivibili al tipo di attività svolta, che rendono il presupposto di continuità aziendale dipendente dalla copertura del socio di maggioranza.

Infatti, "*l'andamento della gestione, risente in maniera sensibile di un rapporto di dipendenza finanziaria nei confronti del socio di riferimento: le significative limitazioni all'autonomia gestionale possono comportare, talvolta, l'emergere di situazioni di tensione finanziaria, anche in ragione delle difficoltà di incasso dei crediti per canoni maturati nei confronti dei gestori. In questo senso, l'apporto del socio di maggioranza e del gruppo ACOS si pone quale elemento fondante del presupposto di continuità aziendale*".

Infine, sempre la nota integrativa, richiama l'attenzione sull'utilizzo da parte della società nel bilancio chiuso al 31.12.2020 delle previsioni portate dall'art. 60 della L. 126 del 13 ottobre 2020 descrivendo gli effetti di tale opzione sulle quote di ammortamento dell'anno, sul piano di ammortamento e sul risultato dell'esercizio.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non vi è nulla da riportare.

Genova, 14 giugno 2021

Il revisore
Paolo Macchi